



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

**DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**  
**(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)**  
**N. 5 DEL 5 FEBBRAIO 2018**

**OGGETTO: Dissesto finanziario — Contenzioso Tributario – Sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sez. staccata di Messina in esito al ricorso in appello promosso da Parisi Andrea, Donatella e Maria Giuseppa in materia di ICI per l'anno 2000 – Conferimento incarico per proporre ricorso in Cassazione.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di Febbraio alle ore 15,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

<b>COMPONENTI LA COMMISSIONE</b>	<b>CARICA</b>	<b>P.</b>	<b>A.</b>
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente		X <sup>1</sup>

**Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Rino Giuseppe Scattareggia**

**LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE**

**Premesso che:**

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;

- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

<sup>1</sup> Assente per temporaneo impedimento



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune;

**Considerato** che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

**Ravvisata** comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza – partecipato a questa OSL in più occasioni . tratto dall'art. 5 co 2 della Legge n. 80/2004 che recita “ *ai fini dell'applicazione degli articolo 52 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .....si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data .....*”.

**VISTA** la nota prot 3052 del 24 gennaio 2018 del 2° Servizio Contenzioso U.O.2 con la quale il Responsabile del procedimento Istruttore Amministrativo Dr.ssa Marcelli ha relazionato , tra l'altro in merito alle tre sentenze che seguono pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez. staccata di Messina:

- sentenza n. 2566/10/17 del 10 Aprile 2017, dep il 6 Luglio 2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez. staccata di Messina all'esito del giudizio di appello promosso da Parisi Andrea per ICI anno 2000 ;

- sentenza n. 2567/10/17 del 10 Aprile 2017, dep il 6 luglio 2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez, staccata di Messina, all'esito del giudizio di appello promosso da Parisi Donatella per ICI anno 2000;

- sentenza n. 2565/10/17 del 10 Aprile 2017, dep il 6 luglio 2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez. staccata di Messina all'esito del giudizio di appello promosso da Parisi Maria Giuseppa per ICI anno 2000.



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

**Atteso** che con pec prot. n. 278 del 2/2/2018 indirizzata al Dirigente del I Settore questo OSL ha rappresentato alcune carenze istruttorie nella citata nota 3052 trasmessa dall'Ufficio Legale U.O. 2;

**Considerato** che con pec del medesimo 2 febbraio 2018 della dr.ssa Marcelli è pervenuto, tra l'altro, atto dalla stessa predisposto per la successiva adozione da parte di questo Osl, riportante le seguenti motivazioni che di seguito testualmente si trascrivono ,a sostegno del conferimento degli incarichi di che trattasi:

*“Con Tali sentenze la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. staccata di Messina ha accolto i ricorsi in appello promossi dai contribuenti e compensate le spese di giudizio, sul presupposto che “i terreni posseduti dai contribuente non hanno la caratteristica di edificabilità. Dall’esame della documentazione ed in particolare dalla destinazione urbanistica risultante dall’avviso di accertamento risulta un quadro preciso della situazione dell’area in cui sono ubicati i terreni oggetto dell’imposta. In particolare risulta che i terreni ricadevano in zona “CT3” le cui previsioni urbanistiche sono state disattese in sede di approvazione del P.R.G. La predetta zona CT3 è riferita ad aree ricadenti in località Capo di Milazzo, da normare con piano particolareggiato redatto in con testualità logica con il piano paesistico e il Decreto As. Reg. Territorio e Ambiente n. 958/89 del 24.07.1989 ha disatteso tale previsione”..... “Piu’ specificamente può conclusivamente affermarsi che le aree oggetto del presente giudizio non sono qualificate come edificabili in forza dello strumento urbanistico generale, né può affermarsi una potenzialità edificatoria, visto il Vincolo di immodificabilità temporanea del Territorio del Capo di Milazzo istituito dallo stesso Assessorato.”*

*Ritenuto di dovere proporre ricorso in Cassazione per i medesimi motivi rappresentati dall’Avv. Gianpiero Picciolo con parere trasmesso via Pec. in data 1 Novembre 2017 e acquisito al protocollo gen. del 06/11/2017 n. 48873, con riferimento ad analogo giudizio D’Amico Rosalba per ICI anno 2014, che qui si riporta:*

*“a mio parere sussistono i presupposti per il ricorso in Cassazione... ”Condivido sia la sentenza di primo grado che era stato favorevole all’Ente, che le controdeduzioni del Comune in appello. Il Comune di Milazzo ha regolarmente effettuato l’attività di accertamento oggetto di impugnativa ed, a tal fine , ha ritenuto legittimamente che l’area si che trattasi è fabbricabile (zona CT3)”.*

*In particolare dalla Lettura del D.A. n. 958/88 del 24/07/1989, richiamato anche da controparte, si evince chiaramente che con riguardo ai terreni collocati in zona CT3, il decreto assessoriale non ha fatto venire*



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

*meno le previsioni del PRG , essendosi limitato ad eliminare la relativa norma di attuazione (Art. 21) ed a prescrivere (all'articolo 2 del dispositivo finale) che nella zona del Capo, prima dell'utilizzazione delle aree libere, venga redatto un piano particolareggiato, avente la finalità di rafforzare, con insediamenti di tipo recettivo, i nuclei edificati". Pertanto è evidente che l'edificabilità dell'area sia soltanto postergata rispetto al rafforzamento (previa adozione di ben specifici strumenti attuativi) del già edificato, ma non esclusa: una tale situazione non è idonea ad incidere sulla qualificazione dell'area".*

*L'avvocato quindi invoca, oltre all'art. 2, co. 1 lett b) del D. lgs. 504/1992, la Giurisprudenza di merito, della Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 25506 del 30/11/2006) e della Corte Costituzionale (41/2008) formatasi in materia a sostegno della edificabilità di tali terreni.*

*Il termine per proporre eventuale ricorso in Cassazione scade giorno 6 Febbraio 2018."*

**Dato atto che** questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

**Considerato che** l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art. 253 del T.U.O.E.L. rubricato "Poteri Organizzatori" può essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra esposte in corsivo dall'Ufficio Legale e condivise e fatte proprie da questo OSL, di affidare l'incarico di rappresentanza legale per proporre ricorso in Cassazione avverso le sentenze sopra indicate all' Avv. Gianpiero Picciolo del Foro di Barcellona P.G. e di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

**Visto** lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Richiamati** il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

**Considerato che**, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

dall'Amministrazione Comunale nelle recenti " linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

**Visto** in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che " *il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella*". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

**Visto** l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

**Considerato**, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di €. 1.227,56, così determinata: €. 967,00 quale compenso professionale, €. 38,7, a titolo di CPA, €. 221,36, a titolo di IVA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere, oltre ad €. 86,00 a titolo di Contributo unificato, per ogni atto, per un totale di €. 258,00; € 200,00 a titolo di contributo integrativo, per ogni atto, per un totale di €. 600,00; € 27,00 a titolo di marca diritti forfettari di notifica, per ogni atto, per un totale di €. 81,00 ed €. 2,58, a titolo marche diritti di notifica, per ogni atto, per un totale di €. 7,74, ai sensi delle disposizioni del DPR n. 115/2002 e ss.mm.ii. oltre €. 100,00 per spese di notifica, per ogni atto, per un totale di €. 300,00;

**Considerato** che la somma dovuta a titolo di corrispettivo è stata definita tenuto conto del citato articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione per lo scaglione di riferimento del valore complessivo delle cause, senza riduzione, come da Tabella delle Linee Guida;

**Ritenuto** di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

**Ritenuto** altresì che i contributi unificati ed i relativi diritti di cancelleria di €. 946,74 oltre ad €. 300,00, a titolo di spese di notifica, per un totale di € 1.246,74 posti a carico di questa gestione di liquidazione saranno erogati immediatamente all'Avv.to Gianpiero Picciolo tramite quietanza per cassa presso la Tesoreria della Commissione presso il Banco BPM Agenzia di Milazzo;

**DELIBERA**

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa all'Avvocato Gianpiero Picciolo ;
  - con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il sopraddetto legale.
  - di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria complessiva di € 1.227,56, comprensiva di IVA e CPA, R.A, come sopra determinata, ed €. 86,00 a titolo di Contributo unificato, per ogni atto, per un totale di €. 258,00; € 200,00 a titolo di contributo integrativo, per ogni atto, per un totale di €. 600,00; € 27,00 a titolo di marca diritti forfettari di notifica, per ogni atto, per un totale di €. 81,00 ed €. 2,58, a titolo marche diritti di notifica, per ogni atto, per un totale di €. 7,74, ai sensi delle disposizioni del DPR n. 115/2002 e ss.mm.ii. oltre €. 100,00 per spese di notifica, per ogni atto, per un totale di €. 300,00;
  - i contributi unificati, i contributi forfettari di Cassazione ed i relativi diritti di cancelleria, pari a complessivi €. 946,74 oltre ad €. 300,00, a titolo di spese di notifica, per un totale di € 1.246,74, saranno erogati direttamente all'Avv...Gianpiero Picciolo tramite quietanza per cassa presso la Tesoreria della Commissione presso il Banco BPM Agenzia di Milazzo;
  - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
  - l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ;
- Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:
- all'albo pretorio;
  - sul sito internet del Comune;
  - sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa

I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo

**Segretario verbalizzante**

**Sig. Rino Giuseppe Scattareggia**





# Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

## DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2017 il giorno ventisei del mese di ottobre in Milazzo nella Casa Comunale.  
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

### TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n.1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

### E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....  
C.F.: ..... Partita IVA ..... con polizza R.C. professionale  
n.....stipulata il..... con.....Assicurazioni  
.....sede\_..... Via\_.....n.....

### PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del ..... si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

### CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi .....per i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n ..... del .....
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € ..... tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale



incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
DI LIQUIDAZIONE

IL PROFESSIONISTA

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 06/02/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_